



UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE

Standard PEFC Italia

PEFC ITA 1002:2010

Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale

Associazione PEFC Italia – Programme for Endorsement of Forest Certification schemes,

Strada dei loggi, 22 - 06135 Perugia

t: +39 075.7824825, **f:** +39 075.5997295, **e:** info@pefc.it, **w:** www.pefc.it

Avviso sul copyright

© PEFC Council

Questo documento del PEFC Council è protetto da copyright del PEFC Council (Nota del Traduttore - NdT: in Italia da parte del PEFC Italia). Questo documento è liberamente disponibile presso il sito web del PEFC Council, del PEFC Italia o su richiesta.

Nessuna parte del presente documento, coperto dal diritto d'autore, può essere alterata o modificata, riprodotta o copiata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, per scopi commerciali, senza il permesso del PEFC Council o del PEFC Italia.

L'unica versione ufficiale di questo documento è in inglese. Traduzioni di questo documento possono essere fornite dal PEFC Council o da Organismi Nazionali PEFC. In caso di dubbi la versione inglese è quella di riferimento.

Nome del documento: Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale

Titolo del documento: PEFC ITA 1002:2010

Approvato da: PEFC Council *General Assembly*

Tradotto da: Segreteria PEFC Italia (Antonio Brunori e Giovanni Tribbiani)

Data: 12/11/2010

Data di pubblicazione: 26/11/2010

Data di entrata in vigore: 26/11/2010

Data di fine transizione: 26/11/2011

Traduzione emendata da PEFC Italia: 26/08/2011

Premessa	5
Introduzione	6
1 Scopo	7
2 Riferimenti normativi	7
3 Termini e definizioni	8
3.1 Certificato accreditato.....	8
3.2 Materiale certificato.....	9
3.3 Prodotto certificato	10
3.4 Catena di custodia di prodotti di origine forestale	8
3.5 Dichiarazione.....	9
3.6 Durata della dichiarazione	9
3.7 Fonti controverse	9
3.8 Cliente	9
3.9 Materiale d'origine forestale	10
3.10 Prodotti di origine forestale	11
3.11 Etichettatura	9
3.12 Materia neutra	10
3.13 Organizzazione.....	11
3.14 Origine/origine dei materiali.....	11
3.15 Altro materiale.....	8
3.16 Certificato riconosciuto PEFC.....	8
3.17 Separazione fisica.....	11
3.18 Gruppo di prodotti.....	10
3.19 Materia riciclata	10
3.20 Calcolo della percentuale media mobile	8
3.21 Calcolo della percentuale semplice.....	8
3.22 Fornitore	9
4 Requisiti per il processo di catena di custodia - separazione fisica	12
4.1 Requisiti generali per la separazione fisica	12
4.2 Identificazione dell'origine di materie/prodotti certificati	12
4.1.2 Identificazione al momento della consegna (ingresso)	12
4.2.2 Identificazione a livello dei fornitori	13
4.3 Separazione di materiale certificato/prodotti.....	13
4.4. Vendita e comunicazione sui prodotti certificati	13
4.4.1 Documentazione associata ai prodotti venduti/trasferiti.....	13
4.4.2 L'utilizzo di loghi ed etichette	14
5 Requisiti per il processo di Catena di Custodia – Metodo basato sulla percentuale.....	15
5.1 Requisiti generali per il metodo basato sulla percentuale	15
5.1.1 Applicazione del metodo basato sulla percentuale	15
5.1.2 Definizione del gruppo di prodotti	15
5.2 Identificazione dell'origine	15
5.2.1 Identificazione a livello di consegna	15
5.2.2 Identificazione a livello dei fornitori	16
5.3 Calcolo della percentuale di certificazione.....	16
5.4 Trasferimento della percentuale calcolata alle uscite.....	17
5.4.1 Metodo della percentuale media	17
5.4.2 Metodo del credito di volume	17
5.5 Vendita e comunicazione sui prodotti certificati	18
5.5.1 Documentazione associata ai prodotti venduti/trasferiti.....	18
5.5.2 L'utilizzo di loghi ed etichette	19
5.6 Fonti controverse	19
6 Requisiti minimi del sistema di gestione.....	20
6.1 Requisiti generali.....	20
6.2 Responsabilità e autorità	20
6.2.1 Responsabilità generali.....	20
6.2.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia.....	20

6.3	Procedure documentate	20
6.4	Conservazione della documentazione.....	21
6.5	Gestione delle risorse	21
6.5.1	Risorse umane/personale	21
6.5.2	Servizi tecnici.....	21
6.6	Ispezione e controllo.....	22
6.7	Reclami.....	22
6.8	Subappalto (attività di terzisti).....	22
Appendice 1: Specifiche della dichiarazione PEFC su materiale "certificato PEFC"		23
1	Introduzione:	23
2	Dichiarazione formale:	23
3	Requisiti per le categorie di origine del materiale in entrata	23
4	Requisiti aggiuntivi per l'utilizzo della dichiarazione "certificato PEFC"	23
Appendice 2: Due Diligence System (DDS) PEFC.....		24
Sistema della Diligenza Dovuta - per evitare l'uso di materie prime da fonti controverse.....		24
1	Scopo	24
2	Autodichiarazione dei fornitori.....	25
3	Valutazione del rischio	25
4	Gestione delle forniture ad alto rischio	27
4.1	Generalità	27
4.2	Identificazione della catena di approvvigionamento.....	27
4.3	Ispezioni in loco	28
4.4	Azioni correttive e preventive.....	28
Appendice 3:		29
Implementazione dello standard di catena di custodia da parte delle organizzazioni multisito.....		29
1	Introduzione	29
2	Definizioni.....	29
3	Criteri di ammissibilità per l'organizzazione multisito.....	30
3.1	Generalità	30
3.2	Funzione e responsabilità dell'ufficio centrale	30
4	Campo di applicazione delle responsabilità	31
per i requisiti di questo standard implementato nell'organizzazione multisito		31
Appendice 4:		33
requisiti sociali, di salute e di sicurezza nella normativa della catena di custodia		33
1	Campo di applicazione.....	33
2	Requisiti.....	33

Premessa

Il PEFC Council (*Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes* - Programma per il Riconoscimento degli schemi di Certificazione Forestale) è l'organizzazione mondiale che promuove la gestione sostenibile delle foreste attraverso la certificazione forestale e l'etichettatura dei prodotti di origine forestale. I prodotti con la dichiarazione PEFC e/o l'etichetta danno garanzia ai clienti e al consumatore finale che la materia prima proviene da foreste gestite in maniera sostenibile.

Il PEFC Council concede il riconoscimento a schemi nazionali di certificazione forestale, che sono tenuti a rispettare i requisiti del PEFC Council attraverso valutazioni periodiche.

Questo standard è stato sviluppato in un processo aperto, trasparente, di consultazione e basato sul consenso che ha coinvolto un'ampia rappresentanza di parti interessate.

La presente norma sostituisce ITA 1002 Rev 4 del 31/10/2008 (l'allegato 4 del PEFC Council *Technical Document, Chain of custody of forest based products - requirements*), che sarà ritirato (NdT: per nuove certificazioni) il 26 novembre 2011, dopo un periodo di un anno di transizione.

Introduzione

Le dichiarazioni PEFC su prodotti di origine forestale forniscono informazioni riguardanti la loro origine da foreste gestite in maniera sostenibile, da fonti riciclate e da altre fonti non controverse. Acquirenti e potenziali acquirenti possono usare queste informazioni nella scelta del prodotto basato sulla sostenibilità, così come altre considerazioni. L'obiettivo di comunicare l'origine della materia prima è quella di incoraggiare la domanda e l'offerta di tali prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, quindi, stimolare la capacità di orientare il mercato verso un miglioramento continuo della gestione delle risorse forestali del mondo.

L'obiettivo principale della catena di custodia PEFC è fornire, a chi adopera prodotti di origine forestale, informazioni precise e verificabili sul contenuto del materiale che provenga da foreste certificate PEFC, gestite in modo sostenibile, o del materiale riciclato.

1 Scopo

I requisiti della catena di custodia descrivono come trasferire le informazioni sull'origine delle materie prime acquistate alle informazioni sull'origine dei prodotti dell'azienda. Questa norma descrive i due approcci opzionali per catena di custodia, ovvero la separazione fisica e metodi basati sulla percentuale.

Questa norma specifica anche i requisiti minimi di sistema di gestione per l'attuazione e la gestione del processo di catena di custodia. Il Sistema della qualità di un'organizzazione (ISO 9001:2008) o il Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001:2004) possono essere utilizzati per implementare i requisiti minimi del sistema di gestione definiti in questo standard.

Questa norma riguarda i requisiti che possono essere implementati per la catena di custodia di prodotti di origine forestale.

La catena di custodia deve essere utilizzata in associazione a la definizione di specifiche dichiarazione/i PEFC o dichiarazioni di schemi di certificazione forestale riconosciuti dal PEFC, che includono criteri per il riconoscimento di materiali certificati. La parte principale di questa norma definisce il processo di catena di custodia usando termini generici "certificato, neutrale o altro materiale" mentre il significato di questi termini specifici per una dichiarazione individuale è definito in un'Appendice di questo standard.

L'utilizzo delle dichiarazioni e relative etichette, a seguito dell'implementazione della catena di custodia, si basa sulla norma ISO 14020:2000, che deve essere seguita dagli utenti di questo standard. L'esame di materiale riciclato all'interno della catena di custodia è basata sui requisiti della norma ISO/IEC 14021:1999, che deve essere seguita dagli utenti di questo standard.

L'etichettatura dei prodotti è considerata uno strumento di comunicazione facoltativa che può essere incorporato nel processo/i di catena di custodia delle aziende. Nei casi in cui l'organizzazione decide di applicare l'etichetta sul prodotto o fuori del prodotto, i requisiti per l'utilizzo di un'etichetta, compresi quelli istituiti dal proprietario dell'etichetta, diventano parte integrante dei requisiti della catena di custodia.

Questo standard è implementato ai fini della valutazione della conformità da parte di una terza parte sulla base dei requisiti definiti dal PEFC Council o da schemi di certificazione forestale riconosciuti dal PEFC. La valutazione di conformità è considerata una certificazione di prodotto e si conforma alla norma ISO/IEC Guide 65:1996.

L'espressione "deve" è utilizzato in tutto questo standard per indicare le disposizioni che sono obbligatorie. Il termine "dovrebbe" è usato per indicare quelle disposizioni che, pur non obbligatorie, dovrebbero essere adottate e attuate. L'espressione "si può" usato nel corso di questo standard indica il permesso espresso da questo standard, mentre "può" si riferisce alla possibilità di un utente di questo standard o per aprire una possibilità per l'utente.

2 Riferimenti normativi

I seguenti documenti di riferimento sono indispensabili per l'applicazione di questo standard. Per entrambi i riferimenti datati e non datati, si applica l'ultima edizione del documento cui si fa riferimento (comprese le eventuali modifiche).

PEFC ST 2001:2008, Regole d'Uso del Logo PEFC – Requisiti

ISO/IEC Guida 2:2004, Normazione e attività connesse - Vocabolario generale

ISO 9000:2005, Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia

ISO 9001:2008, Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

ISO 14001:2004, Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

ISO/IEC 14020:2000, Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali

ISO/IEC 14021:1999, Etichette e dichiarazioni ambientali - autodichiarazioni ambientali (Tipo II di etichettatura ambientale)

ISO 19011:2002, Linee guida per l'auditing per i sistemi di qualità e/o ambientale, di controllo di gestione

ISO/IEC Guide 65:1996, Requisiti generali per organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotto

EN 643:2001, Carta e cartone - Lista europea dei gradi standard di carta da macero e cartone

3 Termini e definizioni

Ai fini della presente norma, si applicano le definizioni pertinenti della norma ISO/IEC Guida 2 e ISO 9000:2005, insieme con le seguenti definizioni (le definizioni sono in ordine alfabetico e il numero tra parentesi si riferisce alla versione inglese):

3.1 Altro materiale (3.15)

Materie prime diverse da materiale certificato e da materiale neutro.

3.2 Calcolo della percentuale media mobile (3.20)

Calcolo della percentuale di certificazione basato su materiale di ingresso acquistato nel periodo specificato prima della produzione o commercializzazione del prodotto.

3.3 Calcolo della percentuale semplice (3.21)

Calcolo della percentuale di certificazione basato sul materiale in entrata fisicamente incluso nel prodotto per il quale è fatto il calcolo.

Nota: Un esempio di calcolo percentuale semplice è un lavoro di stampa in cui viene calcolata la percentuale di certificazione sulla base del materiale acquistato e utilizzato per questo specifico lavoro di stampa.

3.4 Catena di custodia di prodotti di origine forestale (3.4)

Processo di gestione delle informazioni sull'origine dei prodotti di origine forestale che permettono all'organizzazione di fare dichiarazioni verificabili e accurate sul contenuto di materiale certificato.

3.5 Certificato accreditato (3.1)

Un certificato rilasciato da un organismo di certificazione nel campo di applicazione del suo accreditamento che porta il logo dell'organismo di accreditamento.

3.6 Certificato riconosciuto PEFC (3.16)

è:

- a) un certificato accreditato valido di gestione forestale rilasciato da un organismo di certificazione notificato dal PEFC sulla base di uno schema/standard di certificazione forestale riconosciuto dal PEFC Council,
- b) un certificato accreditato valido di catena di custodia rilasciato da un organismo di certificazione notificato dal PEFC sulla base di questo standard insieme ad una specifica sull'origine riconosciuta dal PEFC, o
- c) un certificato accreditato valido di catena di custodia rilasciato da un organismo di certificazione notificato dal PEFC sulla base di uno specifico schema di catena di custodia riconosciuto dal PEFC Council.

Nota: gli schemi di certificazione forestale e gli standard di catena di custodia riconosciuti dal PEFC sono disponibili nel sito del PEFC Council, www.pefc.org

3.7 Cliente (3.8)

Una singola entità, sia il compratore che l'utente dei prodotti dell'organizzazione, a cui è fatta la dichiarazione.

Nota: il termine cliente riguarda anche il cliente interno all'organizzazione nel caso in cui esistano gruppi di prodotti derivanti da una prima trasformazione

3.8 Dichiarazione (3.5)

Informazione che indica certi aspetti del prodotto.

Nota: il termine "dichiarazione" in questo standard indica l'uso delle dichiarazioni ufficiali della catena di custodia riguardanti la dichiarazione PEFC (vedi per esempio l'Appendice 1).

3.9 Durata della dichiarazione (3.6)

Periodo di tempo in cui si applica la catena di custodia.

3.10 Etichettatura (3.11)

L'uso di etichette (sul prodotto e al di fuori del prodotto).

3.11 Fonti controverse (3.7)

Attività di gestione forestale che sono:

(a) non conformi alle leggi locali, nazionali o internazionali, in particolare alle seguenti tematiche:

- operazioni di gestione forestale e raccolta, includendo la conversione di foreste ad altro uso,
- gestione di aree con riconosciuti alti valori ambientali e culturali,
- specie protette e in pericolo, includendo i requisiti del CITES,
- temi della salute e del lavoro dei lavoratori forestali,
- la proprietà dei popoli indigeni, possesso e i diritti d'uso,
- Il pagamento delle imposte e dei canoni,

(b) l'utilizzo di organismi geneticamente modificati,

(c) la conversione di altri tipi di vegetazione forestale, compresa la conversione di foreste primarie in piantagioni forestali.

Nota: La politica di esclusione in materia di organismi geneticamente modificati rimane in vigore fino al 31 dicembre 2015.

3.12 Fornitore (3.22)

Un soggetto singolo chiaramente identificato che fornisce direttamente il materiale in entrata per il gruppo di prodotti pertinenti, unitamente ad una dichiarazione sull'origine del materiale.

Nota 1: Nel caso in cui il materiale viene consegnato da un altro soggetto da quello che ne è proprietario, l'organizzazione deve designare un fornitore unico ai fini di questa definizione, sia un soggetto con il titolo di proprietà o il soggetto che fisicamente consegna il materiale. Ad esempio una tipografia si procura materiale da un distributore, ma è comunque consegnato direttamente da un produttore di carta, può considerare come fornitore o il produttore o il distributore di carta.

Nota 2: il termine fornitore comprende anche un fornitore interno all'organizzazione stessa dove sono presenti gruppi di prodotto successivi.

3.13 Gruppo di prodotto (3.18)

Set di prodotti realizzati o commercializzati nei processi specificati che sono oggetto della catena di custodia dell'organizzazione.

Nota 1: L'organizzazione può istituire uno o più gruppi di prodotto come risultato di processi paralleli o successivi.

Nota 2: La catena di custodia del gruppo di prodotto può includere anche un solo prodotto per il quale è implementata la catena di custodia. Questo approccio di applicazione della catena di custodia è anche chiamato "catena di custodia di progetto".

3.14 Materiale certificato (3.2)

Materie prime la cui origine è coperta da dichiarazioni di catena di custodia.

Nota: I criteri per le materie prime certificate e i suoi fornitori sono specificati come parte della definizione della dichiarazione/i PEFC che può essere trovata in allegato alla presente norma. Inoltre, gli schemi di certificazione forestale riconosciuti dal PEFC possono dare la propria definizione di materiale certificato, applicata insieme con questo standard, ai fini delle loro dichiarazioni.

3.15 Materia neutra (3.12)

Materie prime la cui origine è considerata come neutrale nel calcolo della percentuale di certificazione.

Nota: I criteri per le materie neutre sono specificati come parte della definizione della dichiarazione/i PEFC che può essere trovata in allegato alla presente norma. Inoltre, gli schemi di certificazione forestale riconosciuti dal PEFC possono dare la propria definizione di materiale neutro, applicata insieme con questo standard, ai fini delle loro dichiarazioni.

3.16 Materiale d'origine forestale (3.9)

Materie prime provenienti da aree forestali o da aree riconosciute dal PEFC Council come idonee alla certificazione di gestione forestale, incluse materiale riciclato proveniente in origine da queste aree.

Nota: le materie d'origine forestale includono sia quelle legnose sia quelle non legnose.

3.17 Materia riciclata (3.19)

Materiale di origine forestale che è

(a) deviato dal flusso dei rifiuti nel corso di un processo di trasformazione. È escluso il riutilizzo di materiali di rielaborazione, rimacinato e i residui generati in un processo e grado di essere recuperati all'interno dello stesso processo che lo ha generato. Sono esclusi i sottoprodotti come i derivati di segheria (segatura, trucioli, corteccia, ecc) o residui forestali (corteccia, cippato da rami, radici, ecc.) in quanto non costituiscono "rifiuti".

e

(b) generata dalle famiglie o dalle strutture commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

Nota 1: Il termine "in grado di essere recuperati all'interno dello stesso processo che l'ha generato" significa che il materiale generato in un processo è continuamente restituito allo stesso processo nello stesso sito. Un esempio è il residuo generato da una linea di presse in una produzione di pannelli che continuamente rientra nella stessa linea di pressa. Questo non è considerato come materiale riciclato.

Nota 2: Il materiale classificato sotto il tipo di carta recuperata secondo la norma EN 643 è riconosciuto come rispondenti alla definizione di materiale riciclato.

Nota 3: La definizione si basa sulle definizioni della norma ISO 14021:1999.

3.18 Organizzazione (3.13)

Qualsiasi soggetto che fa dichiarazioni sui prodotti e implementa i requisiti di questo standard. Questo soggetto è in grado di identificare chiaramente il fornitore di materie prime e il cliente dei propri prodotti.

3.19 Origine/origine dei materiali (3.14)

Informazione associata alla materia prima usata nel prodotto che fa riferimento alle caratteristiche del luogo da cui proviene la materia prima.

Nota: L'origine (ad esempio "caratteristiche del luogo da cui proviene la materia prima") significa per esempio l'origine da foreste certificate PEFC, gestite in maniera sostenibile o l'origine da materiale riciclato. Questo standard stabilisce tre categorie di origine: certificato, neutro e altro materiale, le cui definizioni sono fatte specificatamente per dichiarazioni individuali.

3.20 Prodotto certificato (3.3)

Prodotto di cui si dichiara il fatto che contiene materia certificata e tale contenuto è verificato attraverso la catena di custodia.

3.21 Prodotti di origine forestale (3.10)

Prodotti che includono materiale di origine forestale

3.22 Separazione fisica (3.17)

Una procedura in cui diversi materiali/prodotti di origine diversa sono tenuti separati in modo che l'origine dei materiali/prodotti utilizzati e trasferiti al cliente sia nota.

Nota: La separazione fisica può comportare una separazione fisica presso lo stabilimento di un'organizzazione, ad esempio in vani separati o in aree di stoccaggio specifiche della struttura, oppure può comprendere una marcatura chiara e l'utilizzo o l'aver segni distintivi, al fine di riconoscere facilmente i materiali di categorie di origine diversa.

4 Requisiti per il processo di catena di custodia - separazione fisica

4.1 Requisiti generali per la separazione fisica

4.1.1 L'organizzazione i cui materiali/prodotti certificati non siano mescolati con altri materiali/prodotti e/o in cui il materiale/i prodotti certificati possono essere identificati durante l'intero processo, dovrebbe usare la separazione fisica come opzione preferita.

4.1.2 L'organizzazione che applica il metodo della separazione fisica garantisce che il materiale certificato viene separato o chiaramente identificabile in tutte le fasi del processo di produzione o di commercializzazione.

4.1.3 Il metodo di separazione fisica può applicarsi anche ai prodotti certificati con diversi contenuti di materiale certificato.

Nota: l'organizzazione può separare fisicamente un prodotto/i con la stessa dichiarazione di percentuale certificata da altri prodotti con o senza differenti dichiarazioni di percentuale certificata.

4.2 Identificazione dell'origine di materie/prodotti certificati

4.2.1 Identificazione al momento della consegna (ingresso)

4.2.1.1 L'organizzazione deve ottenere dai fornitori per ciascuna consegna di materiale/prodotti certificati informazioni necessarie per verificare il loro stato di certificato.

4.2.1.2 Un documento associato a ogni fornitura di materiale/prodotti certificati deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il nome dell'organizzazione come cliente della consegna,
- (b) identificazione del fornitore,
- (c) l'identificazione del prodotto/prodotti,
- (d) la quantità di consegna per ogni prodotto oggetto della documentazione,
- (e) la data di consegna / termine di consegna / periodo contabile,
- (f) la dichiarazione formale sull'origine del materiale (compresa la percentuale di materiale certificato), specificatamente per ogni prodotto certificato oggetto della documentazione,
- (g) l'identificativo del certificato di catena di custodia del fornitore o il certificato di gestione forestale o altro documento che confermi lo status di certificato del fornitore.

Nota 1: La dichiarazione formale, significa la dichiarazione nella sua esatta formulazione, così come i documenti che confermano la certificazione sono specificati in allegato alla presente norma o da altro documento/documenti indicato/i dalla certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

Nota 2: L'identificativo del certificato può essere una combinazione numerica o alfanumerica e di solito è indicato come il "numero di certificazione".

Nota 3: Un esempio della documentazione di consegna è una fattura o un documento di trasporto che soddisfi tutti i requisiti del 4.2.1.2.

4.2.1.3 Per ogni consegna, l'organizzazione deve verificare lo stato di certificazione del materiale/prodotto seguendo la specifica dichiarazione per cui la catena di custodia è implementata.

Nota 1: La definizione di materiale certificato è specificata in allegato alla presente norma o da altro documento/documenti indicato/i dalla certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

4.2.2 Identificazione a livello dei fornitori

4.2.2.1 L'organizzazione deve richiedere, a tutti i fornitori di materiale certificato, una copia o l'accesso al certificato di gestione forestale o di catena di custodia o un altro documento che confermi lo status di certificazione del fornitore.

Nota: I criteri per il fornitore di materiali certificati sono specificati per ogni dichiarazione in allegato alla presente norma o da altro documento/documenti indicato dalla certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

4.2.2.2 L'organizzazione deve valutare lo stato di certificazione del fornitore con i criteri per i fornitori di materiali certificati sulla base della validità e del campo di applicazione dei documenti ricevuti come stabilito al punto 4.2.2.1.

Nota: oltre alla ricezione di un documento d'identificazione del fornitore ai sensi del capitolo 4.2.2.1, l'organizzazione dovrebbe fare uso di registri pubblici di fornitori di materiali certificati tenuti dal Consiglio del PEFC o da altri organismi riconosciuti.

4.3 Separazione di materiale certificato/prodotti

4.3.1 I materiali certificati e i prodotti certificati con diverso contenuto di materiali certificati devono rimanere chiaramente identificabili per l'intero processo di produzione/ commercializzazione, ivi compreso il deposito. Ciò deve essere raggiunto attraverso:

- (a) la separazione fisica in termini di spazio di produzione e stoccaggio o
- (b) la separazione fisica in termini di tempo o
- (c) una chiara identificazione del materiale/prodotti certificati durante il processo.

4.4. Vendita e comunicazione sui prodotti certificati

4.4.1 Documentazione associata ai prodotti venduti/trasferiti

4.4.1.1 Al momento di vendere o trasferire i prodotti certificati al cliente, l'organizzazione deve fornire al cliente una copia o l'accesso a una copia del suo certificato di catena di custodia. L'organizzazione deve informare i clienti di eventuali cambiamenti nel campo di applicazione della sua certificazione di catena di custodia e non abusare della certificazione di catena di custodia.

Nota: In caso di certificazione multisito in cui i singoli siti ricevono un documento separato (con riferimento al certificato principale), che conferma il loro status certificata, l'organizzazione (il sito) offre ai propri clienti le copie di questo documento insieme con il certificato principale.

4.4.1.2 Ai fini della comunicazione della dichiarazione di catena di custodia, l'organizzazione deve identificare un singolo tipo di documento associato alla consegna di tutti i prodotti venduti/trasferiti. Il documento, compresa la dichiarazione formale, è rilasciato a un singolo cliente. L'organizzazione deve conservare le copie dei documenti e garantire che le informazioni contenute in tali copie non possano essere modificate dopo che gli originali sono stati consegnati ai clienti.

Nota: il documento associato a ogni consegna riguarda i mezzi di comunicazione e di informazione, compresi i supporti elettronici. Un esempio di documentazione di consegna è una fattura o la nota di consegna a condizione che soddisfi tutti i requisiti del 4.4.1.2, 4.4.1.3 e 4.4.1.4.

4.4.1.3 Il documento associato a ogni consegna di tutti i prodotti certificati deve includere almeno le seguenti informazioni:

- (a) identificazione del cliente,
- (b) identificazione del fornitore,
- (c) l'identificazione del/i prodotto/i,
- (d) la quantità di consegna per ogni prodotto oggetto della documentazione,
- (e) la data di consegna / termine di consegna / periodo contabile,

- (f) la dichiarazione formale sull'origine del materiale (compresa la percentuale di materiale certificato), specifico per ogni prodotto certificato oggetto del documento,
- (g) l'identificativo del certificato di catena di custodia del fornitore o di altro documento che conferma lo status certificato del fornitore.

Nota 1: La dichiarazione formale, ovvero la dichiarazione nella sua esatta formulazione, così come i documenti che confermano la certificazione, sono specificati in allegato alla presente norma o da altro documento/documenti indicato dalla certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

Nota 2: L'identificativo del certificato può essere una combinazione numerica o alfanumerica e di solito è indicato come il "numero di certificazione".

4.4.2 L'utilizzo di loghi ed etichette

4.4.2.1 L'organizzazione che utilizza un logo o etichetta, sul prodotto e/o fuori del prodotto, legato alla certificazione di catena di custodia, deve avere un'autorizzazione da parte del proprietario del logo/etichetta o dal mandatario del proprietario e l'uso deve essere effettuato secondo i termini e le condizioni dell'autorizzazione.

Nota 1: In caso in cui l'organizzazione decida di usare il logo/etichetta, le regole per tale utilizzo sono specificate dal proprietario del logo/etichetta e diventano parte integrante dei requisiti della catena di custodia.

Nota 2: In caso di uso del logo PEFC, per "autorizzazione" si intende: una licenza valida rilasciata dal PEFC Council o un altro organismo autorizzato dal PEFC Council e "termini e condizioni" della licenza sono subordinati al rispetto del PEFC ST 2001:2008.

4.4.2.2 L'organizzazione può utilizzare l'etichetta sul prodotto solo per i prodotti certificati che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'etichettatura dei prodotti, come specificato dal titolare del logo/etichetta.

4.4.2.3 L'organizzazione che mette la dichiarazione di certificazione di catena di custodia del prodotto sul prodotto stesso o sul suo imballaggio (senza un logo o etichetta), deve utilizzare sempre la dichiarazione formale e l'organizzazione che fa tale dichiarazione deve essere identificabile.

Nota 1: La dichiarazione formale, ovvero la dichiarazione nella sua esatta formulazione, così come i documenti che confermano la certificazione, sono specificati in allegato alla presente norma o da altro documento/documenti indicato dalla certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

5 Requisiti per il processo di Catena di Custodia – Metodo basato sulla percentuale

5.1 Requisiti generali per il metodo basato sulla percentuale

5.1.1 Applicazione del metodo basato sulla percentuale

5.1.1.1 Il metodo basato sulla percentuale della catena di custodia si applica alle organizzazioni che mischiano materiali/prodotti certificati con altre categorie di materiali.

5.1.2 Definizione del gruppo di prodotto

5.1.2.1 L'organizzazione deve implementare i requisiti per il processo di catena di custodia di questo standard per lo specifico gruppo di prodotto.

5.1.2.2 Il gruppo di prodotto deve essere associato con (i) un unico tipo di prodotto o (ii) un gruppo di prodotti, che sono composti da materiali in ingresso uguali o simili in funzione, per esempio, della specie, del genere, ecc. Il materiale immesso nel gruppo di prodotto deve avere la stessa unità di misura o un'unità che sia trasferibile alla stessa unità di misura.

5.1.2.3 Il gruppo di prodotto deve essere associato a prodotti che sono stati realizzati o lavorati dall'organizzazione in un sito di produzione.

Nota: questo requisito non è applicabile alle organizzazioni e ai loro processi quando il luogo di produzione non può essere chiaramente individuato, ad esempio, le imprese boschive, di trasporto, di mediazione commerciale/trading, ecc.

5.2 Identificazione dell'origine

5.2.1 Identificazione a livello di consegna

5.2.1.1 Per ogni consegna di materiale che entra nella catena di custodia del gruppo di prodotti, l'organizzazione deve ottenere dal fornitore le informazioni necessarie per identificare e verificare la categoria d'origine del materiale acquistato.

5.2.1.2 Il documento associato a ogni consegna di materiale deve includere almeno le seguenti informazioni:

- (a) identificazione dell'organizzazione quale cliente della consegna,
- (b) identificazione del fornitore,
- (c) l'identificazione del/i prodotto/i,
- (d) la quantità di consegna per ogni prodotto oggetto della documentazione,
- (e) la data di consegna / termine di consegna / periodo contabile,

Nota: Un esempio di documentazione di consegna è una fattura o una nota di consegna a condizione che soddisfi tutti i requisiti del 5.2.1.2, 5.2.1.3 e per i materiali/prodotti certificati.

5.2.1.3 Oltre alle indicazioni previste al capitolo 5.2.1.2, un documento associato ad ogni fornitura di materiali/prodotti certificati deve includere le seguenti informazioni:

- (a) la dichiarazione formale sull'origine del materiale (compresa la percentuale di materiale certificato), specifico per ogni prodotto certificato oggetto della documentazione,
- (b) l'identificativo della catena di custodia del fornitore o il certificato di gestione forestale o altro documento che conferma lo status certificato del fornitore.

Nota 1: La dichiarazione formale, ovvero la dichiarazione nella sua esatta formulazione, così come i documenti che confermano la certificazione, sono specificati in allegato alla presente norma o da altro documento/documenti indicato dalla certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

Nota 2: L'identificativo del certificato può essere una combinazione numerica o alfanumerica e di solito è indicato come il "numero di certificazione".

5.2.1.4 Per ogni consegna, l'organizzazione deve classificare il materiale acquistato come materiale certificato, neutro o altro materiale seguendo la specifica dichiarazione per la quale è stata attuata la catena di custodia.

Nota: I requisiti per il materiale certificato, neutro e altro per una dichiarazione specifica sono specificati in allegato alla presente norma o da altro documento/documenti indicato dalla certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

5.2.2 Identificazione a livello dei fornitori

5.2.2.1 L'organizzazione deve esigere da tutti i fornitori del materiale certificato, una copia o accesso a una copia del certificato di gestione forestale o di catena di custodia o altro documento che confermi lo stato di certificazione del fornitore, che provi che sono stati rispettati i criteri stabiliti per i fornitori di materiale certificato.

Nota: I criteri per i fornitori di materiale certificato e i documenti che confermano lo stato di certificazione del fornitore sono identificati per ogni dichiarazione in un'appendice riguardante la specificazione della dichiarazione o da altro documento/i indicato/i dalla pertinente certificazione forestale o schema di etichettatura.

5.2.2.2 L'organizzazione deve valutare la conformità del fornitore con i criteri per il fornitore di materiali certificati sulla base della validità e del campo di applicazione dei documenti ricevuti a norma 5.2.2.1.

Nota: oltre al documento ricevuto dal fornitore, l'organizzazione deve fare uso di registri pubblici dei fornitori di materiali certificati tenuto PEFC Council o altri organismi riconosciuti.

5.3 Calcolo della percentuale di certificazione

5.3.1 L'organizzazione deve calcolare la percentuale di certificazione separatamente per ogni gruppo di prodotto e per un periodo di dichiarazione specifico secondo la seguente formula:

$$P_c [\%] = \frac{V_c}{V_c + V_o} \cdot 100$$

P_c percentuale di certificazione

V_c Volume di materiale certificato

V_o Volume di altro materiale

Nota: Oltre ai materiali certificati e altro, i criteri per le dichiarazioni specifiche definiscono anche il materiale neutro che non entra nella formula di calcolo. Pertanto, il volume totale del materiale è la somma dei materiali certificati, materiale neutro e altro materiale.

(V_t = V_c + V_o + V_n, dove V_t è il volume totale di materiale e V_n è il volume di materiale neutro).

5.3.2 L'organizzazione deve calcolare la percentuale di certificazione basandosi su una singola unità di misura utilizzata per tutte le materie prime oggetto di un calcolo. In caso di conversione in un'unità di misura unica per il calcolo, l'organizzazione deve utilizzare solo rapporti di conversione e metodi generalmente riconosciuti. Se un rapporto di conversione adatto generalmente riconosciuto non esiste, l'organizzazione deve definire e utilizzare un rapporto di conversione ragionevole e credibile.

5.3.3 Se il prodotto acquistato include solo una parte di materiale certificato, quindi solo la quantità corrispondente alla percentuale dichiarata dal fornitore entra nella formula di calcolo come materiali certificati. Il resto del materiale entra nel calcolo come altro materiale.

5.3.4 L'organizzazione deve calcolare la percentuale di certificazione o come:

(a) percentuale semplice o come

(b) percentuale mobile.

5.3.5 L'organizzazione che applica il calcolo della percentuale semplice deve calcolare la percentuale di certificazione basata sul materiale fisicamente incluso nei prodotti specifici del gruppo di prodotti per il quale è calcolata la percentuale.

5.3.6 L'organizzazione che applica la percentuale mobile deve calcolare la percentuale di certificazione, per lo specifico gruppo di prodotto e il periodo di dichiarazione, basandosi sul materiale in entrata acquistato nello specifico periodo di approvvigionamento precedente al periodo di dichiarazione. Il periodo di dichiarazione, nel caso della percentuale mobile, non deve superare i 3 mesi e il periodo di materiale in entrata non deve superare i 12 mesi.

Esempio: L'organizzazione che ha scelto 3 mesi come periodo di dichiarazione e 12 mesi come periodo di materiale in entrata calcolerà la percentuale mobile per i prossimi 3 mesi a partire dalla quantità di materiale acquistato nei precedenti 12 mesi.

5.4 Trasferimento della percentuale calcolata alle uscite

5.4.1 Metodo della percentuale media

5.4.1.1 L'organizzazione che applica il metodo della percentuale media deve utilizzare la percentuale di certificazione calcolata per tutti i prodotti del gruppo di prodotti per il quale il calcolo è stato fatto.

Nota: Non è stabilita nessuna soglia minima di percentuale certificata per utilizzare il metodo della percentuale media. In ogni caso la percentuale certificata deve essere sempre dichiarata nella spedizione al cliente. Una certificazione forestale individuale o uno schema di etichettatura possono, comunque, stabilire una soglia minima per l'uso della propria etichetta.

Esempio: Se la percentuale di certificazione calcolata per i 3 mesi del periodo di dichiarazione è del 54%, tutti i prodotti inclusi nel gruppo di prodotto possono, durante questo periodo di dichiarazione, essere venduti/trasferiti come prodotti che includono il 54% di materiale certificato, per esempio "54% certificato PEFC".

5.4.2 Metodo del credito di volume

5.4.2.1 L'organizzazione deve applicare il metodo del credito di volume per una singola dichiarazione. L'organizzazione che riceve una singola consegna di materiale con più di una dichiarazione sull'origine del materiale deve utilizzarlo o come una singola indivisibile dichiarazione o usare solo una delle dichiarazioni per calcolare il credito di volume.

Nota: L'organizzazione che riceve una singola consegna di materiale con due dichiarazioni relative a due sistemi di certificazione (es. PEFC/SFI certificato), o istituisce un conto del credito per la dichiarazione multipla (PEFC/SFI certificato) oppure decide, per una singola consegna, quale dichiarazione (o PEFC o SFI) entrerà nel conto dei rispettivi crediti di volume.

5.4.2.2 L'organizzazione deve calcolare i crediti di volume utilizzando:

(a) la percentuale di certificazione e il volume dei prodotti in uscita (cap. 5.4.2.3) o

(b) il materiale in entrata e il rapporto entrata/uscita (cap. 5.4.2.4).

5.4.2.3 L'organizzazione che applica la percentuale di certificazione deve calcolare i crediti di volume moltiplicando il volume dei prodotti in uscita nel periodo di dichiarazione per la percentuale certificata relativa al periodo di dichiarazione.

Esempio: Se la percentuale certificata per il gruppo di prodotti dello specifico periodo di dichiarazione, che consiste di 100 tonnellate di prodotti in uscita, è del 54%, l'organizzazione raggiunge crediti di volume pari a 54 tonnellate ($100 \cdot 0,54$) dei prodotti in uscita.

5.4.2.4 L'organizzazione che può dimostrare un rapporto verificabile tra il materiale di ingresso e di uscita dei prodotti, può calcolare i crediti di volume direttamente da un input di materiali certificati moltiplicando il volume di materiale in ingresso certificato per il rapporto input/output.

Esempio: se il volume del materiale in entrata certificato è di 70 m³ (ad esempio 100 m³ con la dichiarazione "70% certificato PEFC") e rapporto entrata/uscita è 0,60 (ad esempio 1 m³ legno tondo rende 0,60 m³ di legname segato), l'organizzazione ottiene crediti di volume pari a 42 m³ di legname segato.

5.4.2.5 L'organizzazione deve creare e gestire un conteggio dei crediti in un'unità di misura unica e deve indicare i crediti di volume sul conteggio dei crediti. Il conteggio dei crediti è stabilito per singole tipologie di prodotto del gruppo di prodotti o per l'intero gruppo di prodotti cui si applica la stessa unità di misura per tutti i tipi di prodotti.

5.4.2.6 La quantità totale di crediti cumulati nel conteggio dei crediti non può superare la somma dei crediti inseriti nel conteggio dei crediti nel corso degli ultimi dodici mesi. Il periodo massimo di dodici mesi può essere esteso in base al periodo di produzione media dei prodotti, quando il periodo di produzione è superiore a dodici mesi.

Esempio: se il periodo medio di produzione di legna da ardere (compreso il processo di essiccazione) è di 18 mesi, l'organizzazione può prorogare il termine massimo di 12 mesi per l'accumulo di crediti fino a 18 mesi.

5.4.2.7 L'organizzazione deve distribuire i crediti di volume del conteggio dei crediti per i prodotti in uscita inclusi nel conteggio dei crediti. I crediti di volume devono essere distribuiti ai prodotti in uscita in modo che i prodotti certificati saranno considerati come contenenti il 100% di materiale certificato o contenenti meno del 100% di materiale certificato incontrando così la soglia propria dell'organizzazione. Il risultato del volume dei prodotti certificati moltiplicato per la percentuale in uscita del materiale certificato inclusa nei prodotti certificati deve essere pari al volume dei crediti distribuiti prelevati dal conteggio dei crediti.

Esempio: se l'organizzazione decide di distribuire 54 tonnellate di crediti di volume ai prodotti in uscita, l'organizzazione può vendere o 54 tonnellate come prodotti certificati che includono il 100% di materiali certificati (ad esempio 54 tonnellate come "100% certificato PEFC") o x tonnellate di prodotti certificati che includono y% di materiale certificato, dove $x * y =$ volumi di credito distribuiti (per esempio 77 tonnellate di prodotti in uscita possono essere venduti come "70% certificato PEFC", dove $77 \text{ t} * 0,70 = 54 \text{ t}$).

5.5 Vendita e comunicazione sui prodotti certificati

5.5.1 Documentazione associata ai prodotti venduti/trasferiti

5.5.1.1 A livello della vendita o del trasferimento dei prodotti certificati al cliente, l'organizzazione deve fornire una copia o l'accesso a una copia del suo certificato di catena di custodia o di altro documento che confermi la conformità dell'organizzazione con i criteri per i fornitori di materiale certificato. L'organizzazione deve informare il cliente di eventuali cambiamenti nel campo di applicazione della sua certificazione e non deve abusare della sua certificazione.

Nota: In caso di certificazione multisito dove i singoli siti ricevono un documento separato (con riferimento al certificato principale), che conferma il loro status certificazione, l'organizzazione (il sito) fornisce ai suoi clienti copia di questo documento e del certificato principale.

5.5.1.2. Ai fini della comunicazione della dichiarazione di catena di custodia, l'organizzazione deve identificare un singolo tipo di documento da associare alla spedizione di tutti i prodotti venduti/trasferiti. Questo documento e la dichiarazione di catena di custodia per una specifica dichiarazione deve essere rilasciata a un singolo cliente. L'organizzazione deve assicurarsi che il documento e/o le informazioni riportate non possano essere modificate dopo la spedizione al cliente.

Nota: il documento associato ad ogni spedizione copre tutte le tipologie di comunicazione e le informazioni, inclusi i mezzi informatici.

5.5.1.3 Il documento associato a ogni consegna di tutti i prodotti coperti dalla catena di custodia deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- (a) identificazione del cliente,
- (b) identificazione del fornitore,
- (c) l'identificazione del/i prodotto/i,

(d) la quantità di consegna per ogni prodotto oggetto della documentazione,

(e) la data di consegna/periodo di consegna/periodo contabile,

5.5.1.4 Oltre alle informazioni richieste in 5.5.1.3 il documento associato a ciascuna fornitura di prodotti certificati deve includere le seguenti informazioni:

(a) la dichiarazione formale sull'origine del materiale (compresa la percentuale di materiale certificato), specificatamente per ogni prodotto certificato oggetto del documento,

(b) l'identificativo del certificato di catena di custodia del fornitore o di altro documento che conferma lo status certificato del fornitore.

Nota 1: La dichiarazione formale, ovvero la dichiarazione nella sua esatta formulazione, così come i documenti che confermano la certificazione, sono specificati in allegato alla presente norma o da altro documento/documenti indicato dalla certificazione forestale pertinente o schema di etichettatura.

Nota 2: L'identificativo del certificato può essere una combinazione numerica o alfanumerica e di solito è indicato come il "numero di certificazione".

5.5.2 L'utilizzo di loghi ed etichette

5.5.2.1 L'organizzazione che utilizza un logo o etichetta, sul prodotto e/o fuori del prodotto, legato alla certificazione di catena di custodia, deve avere un'autorizzazione da parte del proprietario del logo/etichetta o dal mandatario del proprietario e l'uso deve essere effettuato secondo i termini e le condizioni dell'autorizzazione.

Nota 1: In caso in cui l'organizzazione decida di usare il logo/etichetta, le regole per tale utilizzo sono specificate dal proprietario del logo/etichetta e diventano parte integrante dei requisiti della catena di custodia.

Nota 2: In caso di uso del logo PEFC, per "autorizzazione" si intende: una valida licenza rilasciata dal PEFC Council o un altro organismo autorizzato dal PEFC Council e "termini e condizioni" della licenza sono subordinati al rispetto del PEFC ST 2001:2008.

5.5.2.2 L'organizzazione può utilizzare l'etichetta sul prodotto solo per i prodotti certificati che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'etichettatura dei prodotti, come specificato dal titolare del logo/etichetta.

5.6 Fonti controverse

5.6.1 L'organizzazione deve stabilire un sistema di dovuta diligenza (*due diligence system*) in conformità con l'appendice 2 di questo standard per ridurre al minimo il rischio che i prodotti certificati includano materie prime da fonti controverse.

6 Requisiti minimi del sistema di gestione

6.1 Requisiti generali

L'organizzazione deve utilizzare un sistema di gestione secondo i seguenti elementi di questo standard, che garantiscono la corretta applicazione e mantenimento del processo/i di catena di custodia. Il sistema di gestione deve essere appropriato al tipo, alla gamma e al volume di lavoro svolto.

Nota: la gestione del sistema della qualità di un'organizzazione (ISO 9001:2008) o ambientale (ISO 14001:2004) può essere utilizzato per soddisfare i requisiti minimi per il sistema di gestione definiti in questo standard.

6.2 Responsabilità e autorità

6.2.1 Responsabilità generali

6.2.1.1 La direzione dell'organizzazione deve definire e documentare il proprio impegno a implementare e mantenere i requisiti della catena di custodia in conformità con questo standard. Tale impegno dell'organizzazione deve essere messo a disposizione del personale dell'organizzazione, dei fornitori, dei clienti e delle altre parti interessate.

6.2.1.2 La gestione dell'organizzazione deve nominare un membro della direzione che, indipendentemente da altre responsabilità, ha l'autorità e la responsabilità generale della catena di custodia dell'organizzazione.

6.2.1.3 La gestione dell'organizzazione deve effettuare una regolare revisione periodica della catena di custodia dell'organizzazione e la sua conformità ai requisiti della presente norma.

6.2.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia

L'organizzazione deve identificare il personale che esegue attività per l'implementazione e il mantenimento della catena di custodia e deve stabilire le responsabilità e autorità del personale in materia di catena di custodia per almeno i seguenti elementi:

- (a) approvvigionamento di materie prime e l'identificazione dell'origine,
- (b) la trasformazione di prodotti coperti da separazione fisica o il calcolo percentuale e il trasferimento nei prodotti in uscita,
- (c) la vendita dei prodotti e l'etichettatura,
- (d) mantenimento delle registrazioni,
- (e) audit interni e controllo delle non-conformità,
- (f) sistema della dovuta diligenza in materia di fonti controverse.

Nota: Le responsabilità e autorità per la catena di custodia di sopra elencate possono essere accumulate.

6.3 Procedure documentate

6.3.1 L'organizzazione deve stabilire procedure scritte documentate per la sua catena di custodia. Le procedure documentate devono contenere almeno i seguenti elementi:

- (a) struttura organizzativa, responsabilità e autorità in materia di catena di custodia,
- (b) la descrizione del flusso di materie prime all'interno del/i processo/i di produzione e di commercializzazione, compresa la definizione dei gruppi di prodotto,
- (c) le procedure per il processo della catena di custodia che coprono tutti i requisiti di questo standard, tra cui:
 - individuazione dell'origine delle materie prime,

- separazione fisica di materiali certificati (per le organizzazioni che applicano la separazione fisica),
 - definizione dei gruppi di prodotto, calcolo della percentuale di certificazione, calcolo dei crediti di volume, gestione del calcolo dei crediti (per le organizzazioni che applicano metodi basati sulla percentuale),
 - vendita/trasferimento di prodotti, dichiarazioni ed etichettatura sui prodotti,
- (d) procedure per il sistema della dovuta diligenza in materia di fonti controverse, se applicabili,
- (e) le procedure per gli audit interni,
- (f) le procedure per la risoluzione dei reclami.

6.4 Conservazione della documentazione

6.4.1 L'organizzazione deve stabilire e mantenere una registrazione sulla sua catena di custodia per fornire evidenza della conformità ai requisiti della presente norma e la sua efficacia ed efficienza. L'organizzazione deve tenere almeno le seguenti registrazioni relative alle categorie di prodotto oggetto della catena di custodia:

- (a) registrazioni di tutti i fornitori di materiali certificati, comprese le copie del certificato della gestione forestale dei fornitori o il certificato della catena di custodia o altri documenti attestanti la conformità del fornitore ai criteri per i fornitori di materiali certificati,
- (b) registrazioni di tutto il materiale in ingresso, comprese le dichiarazioni sull'origine del materiale e documenti relativi alla consegna del materiale in entrata,
- (c) registrazioni di calcolo della percentuale di certificazione, il trasferimento della percentuale ai prodotti in uscita e la gestione del conteggio dei crediti, se applicabile,
- (d) registrazioni di tutti i prodotti venduti/trasferiti, comprese le dichiarazioni sull'origine del materiale e documenti relativi alla consegna dei prodotti in uscita,
- (e) registrazioni del sistema di dovuta diligenza in materia di fonti controverse, comprese le registrazioni delle auto-dichiarazioni, la valutazione del rischio e la gestione delle forniture ad alto rischio, se applicabile,
- (f) registrazioni degli audit interni, della revisione periodica della catena di custodia, delle non-conformità verificatesi e le azioni correttive adottate,
- (g) le registrazioni relative ai reclami e la loro risoluzione.

6.4.2 L'organizzazione deve conservare le registrazioni per un periodo minimo di cinque anni.

Nota: Le registrazioni comprendono i mezzi di comunicazione e di informazione, compresi i supporti elettronici.

6.5 Gestione delle risorse

6.5.1 Risorse umane/personale

6.5.1.1 L'organizzazione deve garantire e dimostrare che tutto il personale che svolge attività che interessano l'implementazione e il mantenimento della catena di custodia è competente sulla base di un'adeguata formazione, istruzione, capacità ed esperienza.

6.5.2 Servizi tecnici

L'organizzazione deve identificare, fornire e mantenere le infrastrutture e le strutture tecniche necessarie per l'effettiva attuazione e il mantenimento della catena di custodia dell'organizzazione secondo i requisiti della presente norma.

6.6 Ispezione e controllo

6.6.1 L'organizzazione deve condurre audit interni con cadenza almeno annuale che coprano tutti i requisiti della presente norma e stabilire misure correttive e preventive, se necessario.

6.6.2 Una relazione sull'audit interno deve essere rivista almeno una volta all'anno.

Nota: Una guida per l'esecuzione di verifiche ispettive interne è data dalla norma ISO 19011:2002

6.7 Reclami

6.7.1 L'organizzazione deve stabilire procedure per la gestione dei reclami da parte dei fornitori, clienti e altri soggetti interessati nella catena di custodia dell'organizzazione.

6.7.2 Al ricevimento del reclamo, l'organizzazione deve:

- (a) riconoscere il reclamo del denunciante,
- (b) raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie per valutare e validare il reclamo e decidere sul reclamo,
- (c) comunicare ufficialmente la decisione sul reclamo e il processo di gestione del reclamo al denunciante,
- (d) garantire che eventuali azioni correttive e preventive siano state adottate.

6.8 Subappalto (attività di terzi)

6.8.1 La catena di custodia dell'organizzazione copre anche le attività dei terzi coinvolti nella produzione di prodotti oggetto del/i processo/i della catena di custodia dell'organizzazione, all'interno o all'esterno del sito dell'organizzazione.

6.8.2 L'organizzazione può considerare solo quelle attività, come il subappalto in cui il terzista riceve il materiale dall'organizzazione fisicamente separato da altro materiale e lo restituisce all'organizzazione dopo aver completato il lavoro di in conto terzi o in cui l'organizzazione rimane responsabile per la vendita o il trasferimento del prodotto al cliente.

Nota 1: Un esempio di subappalto è l'esternalizzazione del processo di taglio e pinzatura/rilegatura da parte di una tipografia con la catena di custodia che trasferisce il materiale stampato al terzista e torna alla tipografia dopo che le attività subappaltate sono state effettuate.

Nota 2: Un ente che sia coinvolto nel procurare la materia prima o la vendita dei prodotti in uscita è tenuto ad attuare la propria catena di custodia. I termini "riceve il materiale da parte dell'organizzazione" e "restituisce il materiale all'organizzazione" coprono anche le situazioni in cui viene ricevuto il materiale da parte del terzista direttamente dal fornitore a nome dell'organizzazione o viene inviato dal terzista al cliente per conto dell'organizzazione. L'organizzazione rimane responsabile per tutte le parti della catena di custodia, inclusi i requisiti relativi al reperimento del materiale, la vendita e la comunicazione.

Nota 3: Il subappalto non è considerato in conflitto con il capitolo 5.1.2.3 che richiede che il gruppo di prodotto sia da realizzare in un sito.

6.8.3 L'organizzazione deve assumersi piena responsabilità per tutte le attività date in appalto legate alla catena di custodia dell'organizzazione.

6.8.4 L'organizzazione deve avere un accordo scritto con tutti i terzisti per garantire che il materiale/prodotti dell'organizzazione sono fisicamente separati da altri materiali o prodotti.

6.8.5 Il programma di audit interno dell'organizzazione deve coprire le attività del terzista.

Appendice 1: Specifiche della dichiarazione PEFC su materiale "certificato PEFC"

Obbligatorio

1 Introduzione:

Le specifiche di questa appendice devono essere usate insieme ai requisiti della presente norma quando l'organizzazione applica una catena di custodia per utilizzare la dichiarazione PEFC sul materiale certificato PEFC.

2 Dichiarazione formale:

L'organizzazione dovrà utilizzare la dichiarazione "x% certificato PEFC" nel comunicare il contenuto di materiale certificato PEFC per i prodotti in uscita.

3 Requisiti per le categorie di origine del materiale in entrata

Materiale certificato:

(a) materiale di origine forestale che non proviene da organismi geneticamente modificati e viene consegnato dal fornitore con la dichiarazione "x% certificato PEFC" con o:

- i) un certificato PEFC riconosciuto o
- ii) un documento che confermi che il fornitore è coperto dal certificato PEFC riconosciuto.

(b) materiale riciclato (diversi dai prodotti forniti con la dichiarazione "certificato PEFC").

Nota 1: La politica in materia di esclusione di materiali provenienti da organismi geneticamente modificati, resta in vigore fino al 31 dicembre 2015.

Nota 2: Il termine "un documento che confermi che il fornitore è coperto da un certificato PEFC riconosciuto" è applicabile in caso di certificazione di gestione forestale regionale o di gruppo e di certificazione di catena di custodia multisito (gruppo) dove il fornitore è provvisto di un documento che fa riferimento allo scopo del certificato PEFC riconosciuto.

Materiali neutri:

Materiali diversi da quelli di origine forestale.

Altri materiali:

Materiali di origine forestale diversi da quelli certificati.

4 Requisiti aggiuntivi per l'utilizzo della dichiarazione "certificato PEFC"

Per i prodotti soggetti a catena di custodia dell'organizzazione che includono materiale riciclato, l'organizzazione deve calcolare il contenuto di materiale riciclato in base alla ISO 14021 e, su richiesta, dare informazione.

Appendice 2: Due Diligence System (DDS) PEFC

Sistema della Diligenza Dovuta - per evitare l'uso di materie prime da fonti controverse

Obbligatorio

1 Scopo

1.1 Questa appendice fornisce i requisiti per il sistema della Due Diligence del PEFC che deve essere attuato da tutte le organizzazioni che implementano questo standard per tutti i materiali forestali in entrata per quei gruppi di prodotti che sono oggetto della catena di custodia dell'organizzazione e per i quali è stato applicato il metodo basato sulla percentuale, con l'eccezione di:

- (a) materiali/prodotti certificati forniti da un fornitore con il certificato PEFC riconosciuto,
- (b) materiale riciclato,
- (c) materiali/prodotti diversi da quelli certificati che sono coperti dal certificato riconosciuto di catena di custodia PEFC del fornitore,
- (d) materiale coperto dal certificato DDS del PEFC del fornitore che è stato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato e notificato PEFC.

1.2 Questa appendice può essere anche implementata da organizzazioni senza catena di custodia con lo scopo di avere una certificazione di parte terza da parte di un organismo di certificazione notificato PEFC

1.3 L'organizzazione deve chiaramente identificare i gruppi di prodotti per i quali è implementato il DDS PEFC.

1.4 L'organizzazione che implementa i requisiti del DDS PEFC non devono apporre dichiarazioni sul prodotto relative all'origine del materiale da fonti non controverse. L'organizzazione può solamente comunicare l'informazione riguardo all'implementazione e al mantenimento del DDS PEFC rispetto a specifici gruppi di prodotti.

1.5 Il PEFC DDS dell'organizzazione deve essere supportato dal sistema di gestione dell'organizzazione che soddisfa i requisiti del capitolo 6 di questo standard.

1.6 L'organizzazione deve attuare la DDS PEFC nelle tre fasi relative a:

- (a) le auto-dichiarazioni del fornitore,
- (b) la valutazione del rischio e
- (c) la gestione delle forniture ad alto rischio.

1.7 L'approvvigionamento da parte dell'organizzazione di materie prime derivanti da specie minacciate e in via di estinzione classificate dal CITES deve seguire tutte le norme definite dal CITES, altre convenzioni internazionali e la legislazione nazionale.

1.8 L'organizzazione non deve approvvigionarsi con eventuali materiali forestali provenienti da paesi che sono oggetto di sanzioni ONU, o di sanzioni applicabili in UE o dai governi nazionali in materia di esportazione/importazione di prodotti di origine forestale.

Nota: Il termine "applicabile" significa che le sanzioni sono applicabili all'organizzazione.

1.9 L'organizzazione non deve includere nel gruppo di prodotti, oggetto del DDS PEFC dell'organizzazione, materiale a base legnoso proveniente da organismi geneticamente modificati.

1.10 L'organizzazione non deve includere nel gruppo di prodotti oggetto del DDS PEFC dell'organizzazione qualsiasi materiale a base legnosa proveniente dalla conversione delle foreste in altri tipi di vegetazione, compresa la conversione di foreste primarie in piantagioni forestali.

2 Autodichiarazione dei fornitori

2.1 L'organizzazione deve esigere da tutti i fornitori di materiale oggetto del campo di applicazione del DDS PEFC, una auto-dichiarazione firmata che il materiale fornito non proviene da una fonte controversa con l'esenzione applicabile alle forniture consegnate direttamente dai proprietari di boschi dello stesso Paese dell'organizzazione nel caso in cui l'organizzazione dimostra che il Paese rappresenta un rischio "basso" in base a criteri di gestione del rischio del DDS PEFC.

2.2 L'auto-dichiarazione del fornitore deve contenere:

- (a) una dichiarazione scritta che al meglio delle conoscenze del fornitore, il materiale fornito non proviene da fonti controverse,
- (b) un impegno scritto di fornire informazioni sull'origine geografica (nazione/regione) delle materie prime fornite, in quanto informazioni necessarie per la valutazione del rischio dell'organizzazione,
- (c) un impegno scritto che, nel caso in cui le forniture siano considerate a rischio "alto", il fornitore fornirà all'organizzazione le informazioni necessarie per identificare l'unità (o le unità) di gestione forestale della materia prima e la catena di approvvigionamento per la fornitura ad "alto" rischio.
- (d) un impegno scritto che, nel caso in cui le forniture siano considerate a rischio "alto", il fornitore consentirà all'organizzazione di svolgere ispezioni di seconda o terza parte sulle operazioni del fornitore nonché sulle operazioni dei fornitori precedenti nella catena.

Nota: Il termine "nazione/regione", utilizzato in questa appendice si riferisce alla nazione/regione della foresta in cui è stata raccolta la materia prima. Il termine "regione" utilizzato in questa appendice si riferisce ad un livello sub-nazionale.

2.3 Quando l'organizzazione ha stipulato contratti con i fornitori, i requisiti del capitolo 2.2 sono coperti dalla documentazione del contratto.

3 Valutazione del rischio

3.1 L'organizzazione deve effettuare la valutazione del rischio di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse di tutto il materiale in ingresso del gruppo/i di prodotti oggetto del campo di applicazione della DDS PEFC.

3.2 La valutazione del rischio dell'organizzazione deve comportare la classificazione delle forniture nella categoria di rischio "basso" o "alto".

3.3 La valutazione del rischio dell'organizzazione deve essere effettuata sulla base di una valutazione di:

- (a) probabilità che le attività definite nell'ambito dei termini fonti controverse si verificano nella nazione/regione della fornitura (di seguito denominato probabilità a livello di nazione/regione) e;
- (b) probabilità che la catena di fornitura non è stata in grado di identificare una potenziale fonte di approvvigionamento controverso (in seguito denominato probabilità a livello di catena di fornitura).

3.4 L'organizzazione deve determinare il rischio, sulla base della combinazione della probabilità a livello di nazione/regione e la probabilità a livello di catena di fornitura, al fine di classificare tutte le forniture come a rischio "alto" nel caso in cui sia la probabilità a livello di nazione/regione sia la probabilità a livello di catena di fornitura sono valutati "alti" (Figura 1).



Figura 1 Determinazione forniture a rischio "alto" tramite la combinazione della probabilità a livello nazionale/regione e a livello della catena di approvvigionamento

3.5 L'organizzazione deve classificare come "alta" la probabilità a livello di nazione/regione per tutte le forniture nel quale si applica uno dei seguenti indicatori in tabella 1.

Tabella 1 Elenco degli indicatori di probabilità di rischio "alta" a livello nazionale/regionale

Indicatori	Esempi di fonti di riferimento esterne
L'attuale indice di percezione della corruzione (Corruption Perception Index - CPI) del Paese presentato da <i>Transparency International</i> (TI) è inferiore a 5.0.	Il CPI di TI è riportato nel sito www.transparency.org . Sulla base di prove sufficienti che il CPI di TI non riflette il livello di corruzione nel settore forestale di un paese specifico che ha ottenuto un punteggio inferiore a 5.0, il PEFC Council può fare una valutazione diversa per questo indicatore.
La nazione/regione è conosciuta come un paese con basso livello di gestione delle foreste e di applicazione della legge.	Nel definire questo indicatore, l'organizzazione può utilizzare le sue indagini interne o i risultati di indagini organizzazioni governative esterne o non governative attive nel controllo della gestione delle foreste e l'applicazione della legge e la corruzione, come - La Newsletter Banca Mondiale FLEG (http://go.worldbank.org/FMKUFABJ80); - Chatham House con sede nel Regno Unito, (www.illegal-logging.info); - Environmental Investigation Agency (www.eia-international.org), Global Witness (www.globalwitness.org), ecc
L'organizzazione ha ricevuto osservazioni supportate da prove affidabili dai loro clienti o altri soggetti esterni, relativi ai suoi approvvigionamenti per quanto riguarda fonti controverse, che non sono state smentite da indagini proprie dell'organizzazione.	

3.6 L'organizzazione deve classificare come "alta" la probabilità a livello di catena di approvvigionamento per tutte le forniture in cui nessuno degli indicatori riportati nella tabella 2 (sotto) si applicano.

Indicatori	Esempi di fonti di riferimento esterne
Forniture dichiarate come certificate secondo un sistema di certificazione forestale (diversi da quelli riconosciuti PEFC), sostenuto da un certificato di gestione forestale o di catena di custodia emesso da un organismo di certificazione di parte terza.	L'organizzazione deve essere in grado di fornire la prova che il sistema di certificazione comprende: (a) certificazione di terza parte di gestione forestale che copre le attività definite dal termine fonti controverse, (b) certificazione di terza parte della catena di custodia e, (c) un meccanismo di verifica che le materie prime non certificate non provengano da fonti controverse, quando si applicano dichiarazioni basate sulla percentuale. Esempi di schemi di certificazione forestale non accreditati PEFC: Forest Stewardship Council, ecc
Forniture verificate da controlli governativi o non governativi o di meccanismi di licenza diversi da schemi di certificazione forestale incentrati sulle attività definite dal termine fonti controverse.	L'organizzazione deve essere in grado di fornire prova sul campo di applicazione del meccanismo di verifica o di licenza. Esempi di meccanismi di verifica e di licenza: - UE FLEGT (http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm) - Tropical Forest Trust (www.tropicalforesttrust.com)
Forniture corredate da documentazione verificabile che identifichi chiaramente tutti i fornitori all'interno della catena di fornitura, l'unità di gestione forestale di origine dell'approvvigionamento e fornisce prove sufficienti sul rispetto dei requisiti di legge.	Prove sul rispetto dei requisiti di legge possono essere una dichiarazione da parte dell'autorità sull'applicazione della legge attestante la conformità legale o l'assenza di non conformità, Permesso di taglio o piano di gestione forestale approvato dalla competente autorità legale. Le dichiarazioni prodotte da organismi governativi. Particolare attenzione deve essere prestata ad una dichiarazione prodotta da un organismo governativo del paese con indice PCI di <i>Transparency International</i> inferiore a 5.0.

4 Gestione delle forniture ad alto rischio

4.1 Generalità

4.1.1 L'organizzazione deve stabilire un programma di verifica di seconda o terza parte delle forniture classificate ad "alto" rischio. Il programma di verifica deve riguardare:

- (a) l'identificazione dell'intera catena di fornitura e della/e unità di gestione forestale di origine della fornitura;
- (b) l'ispezione sul posto e
- (c) le misure correttive e preventive.

4.2 Identificazione della catena di approvvigionamento

4.2.1 L'organizzazione deve richiedere, a tutti i fornitori di forniture ad "alto" rischio, informazioni dettagliate su tutta la catena di fornitura e la gestione della/e unità forestale/i di origine della fornitura. Le informazioni presentate devono consentire all'organizzazione di pianificare ed eseguire ispezioni in loco.

4.3 Ispezioni in loco

4.3.1 Il programma di verifica dell'organizzazione deve comprendere ispezioni in loco dei fornitori di forniture ad "alto rischio". Le ispezioni in loco possono essere effettuate da parte dell'organizzazione stessa (controllo di seconda parte) o da una terza parte per conto dell'organizzazione.

L'organizzazione può sostituire l'ispezione in loco con la revisione di documentazione se tale documentazione fornisce sufficiente affidabilità sull'origine del materiale da fonti non controverse.

4.3.2 L'organizzazione deve dimostrare di avere sufficiente conoscenza e competenza nella legislazione applicabile alle origine delle forniture ad "alto" rischio e pertinenti per la definizione della fonte di controversie.

Nota: Qualora l'ispezione in loco sia effettuata da una parte terza per conto dell'organizzazione, l'organizzazione dovrà dimostrare che la parte terza ha una sufficiente conoscenza e competenza nella legislazione come richiesto dal capitolo 4.3.2.

4.3.3 L'organizzazione deve determinare un campione di forniture ad alto rischio da verificare attraverso un programma di verifica. La dimensione del campione deve essere almeno pari alla radice quadrata del numero di forniture ad "alto" rischio: ($y = \sqrt{x}$), arrotondato al numero intero più vicino e il campione deve includere tutti i fornitori delle forniture ad alto rischio. Laddove le ispezioni in loco precedenti si siano dimostrate efficaci nel raggiungimento degli obiettivi di questo documento, la dimensione del campione può essere ridotta di un fattore pari a 0.8, cioè: ($y = 0,8 \sqrt{x}$), arrotondato al numero intero successivo.

4.3.4 Le ispezioni in loco devono riguardare:

(a) il fornitore diretto e tutti i fornitori nella catena di approvvigionamento al fine di valutare la conformità con le dichiarazioni dei fornitori sull'origine della materia prima e;

(b) il proprietario/gestore dell'unità di gestione forestale di origine della fornitura o qualsiasi altra parte responsabile delle attività di gestione su quella unità di gestione forestale, al fine di valutare la loro conformità con i requisiti legali.

4.4 Azioni correttive e preventive

4.4.1 L'organizzazione deve definire procedure scritte per l'attuazione di misure correttive per il mancato rispetto per i fornitori individuati dal programma di verifica dell'organizzazione.

4.4.2 La gamma di misure correttive si basa sulla dimensione e la gravità della non conformità e deve includere le seguenti azioni:

(a) comunicazione del mancato rispetto di una richiesta di miglioramento;

(b) obbligare i fornitori a definire le misure correttive relative alla conformità dell'unità di gestione forestale con i requisiti legali o l'efficienza del flusso di informazioni nella catena di approvvigionamento;

(c) rinuncia alle forniture del fornitore.

4.4.3 L'organizzazione deve annullare la fornitura da quei fornitori che non hanno presentato un'auto-dichiarazione come previsto dal capitolo 2 o non hanno fornito informazioni sulla catena di fornitura come previsto dal capitolo 2.2.

Appendice 3:

Implementazione dello standard di catena di custodia da parte delle organizzazioni multisito

Obbligatorio

1 Introduzione

L'obiettivo di questa appendice è di stabilire le linee guida per l'implementazione dei requisiti della catena di custodia in un'organizzazione con una rete di siti, assicurando da un lato, che la certificazione di catena di custodia sia pratica e fattibile in termini economici e operativi e, dall'altro, che la valutazione fornisca adeguata certezza nella conformità della catena di custodia. La certificazione di organizzazioni multisito, permette anche l'attuazione e la certificazione della catena di custodia in un gruppo di società indipendenti in genere di piccole dimensioni. Questa appendice include solo i requisiti per l'applicazione della catena di custodia che sono applicabili alle organizzazioni con più siti produttivi.

2 Definizioni

2.1 Un'entità multisito è definita come un'organizzazione costituita da una funzione centrale identificata (a cui si fa riferimento normalmente, e di seguito come un "ufficio centrale") in cui alcune attività vengono pianificate, controllate e gestite e una rete di uffici locali o filiali (siti) in cui tali attività sono pienamente o parzialmente eseguite.

2.2 L'organizzazione multisito non ha bisogno di essere un'entità unica, ma tutti i siti devono avere un legame legale o contrattuale con l'ufficio centrale ed essere parte di una catena di custodia comune che è soggetta a sorveglianza continua da parte dell'ufficio centrale. Ciò significa che l'ufficio centrale ha il diritto di mettere in atto azioni correttive, quando necessario, in qualsiasi sito. Se del caso, questo dovrebbe essere stabilito nel contratto tra l'ufficio centrale e i siti.

2.3 Questa definizione può comprendere:

(a) le organizzazioni multisito che operano in franchising o società con più filiali dove i siti sono collegati tramite una proprietà, gestione o altro legame organizzativo comune

e

(b) gruppi di imprese legali indipendenti istituiti e operanti ai fini della certificazione di catena di custodia (gruppi di produttori)."

Nota: L'appartenenza a un'associazione non rientra nella definizione di "gestione o di altro legame organizzativo".

2.4 Per gruppo di produttori s'intende una rete di imprese indipendenti in genere piccole che si sono associate tra loro allo scopo di ottenere e mantenere la certificazione di catena di custodia. L'ufficio centrale può essere un'appropriata associazione di commercializzazione, o un qualsiasi altro soggetto giuridico adeguatamente esperto che è o nominato per lo scopo da un gruppo designato di soci o offre un servizio di gruppo gestito per le finalità e coerentemente con questo standard. L'ufficio centrale può anche essere amministrato da un membro del gruppo.

Nota: L'ufficio centrale nel caso del gruppo di produttori può essere chiamato l'"entità del gruppo" e i siti possono essere definiti "membri del gruppo "

2.5 Per sito si intende il luogo in cui sono svolte le attività relative alla catena di custodia dell'organizzazione.

2.6 Il gruppo di produttori è limitato a siti (aziende) che sono domiciliati in un singolo Paese e che:

a) non hanno più di 50 dipendenti (equivalenti a dipendenti tempo pieno) e

b) hanno un fatturato massimo di 9.000.000 di franchi svizzeri, o equivalente (NdT: circa 7.000.000 di euro).

2.7 Criteri supplementari previsti per il gruppo di produttori stabiliti dall'organismo di accreditamento pertinente devono essere applicati.

3 Criteri di ammissibilità per l'organizzazione multisito

3.1 Generalità

3.1.1 La catena di custodia dell'organizzazione deve essere gestita a livello centrale ed essere soggetta a revisione centrale. Tutti i siti pertinenti (anche quello con funzione di amministrazione centrale), sono soggetti a un programma di audit interno dell'organizzazione e devono essere stati sottoposti ad audit in base a tale programma prima che l'organismo di certificazione inizi la sua valutazione.

3.1.2 Deve essere dimostrato che l'ufficio centrale dell'organizzazione ha istituito una catena di custodia in conformità con questo standard e che l'intera organizzazione (inclusi tutti i siti) soddisfa i requisiti della presente norma.

3.1.3 L'organizzazione deve essere in grado di dimostrare la sua capacità di raccogliere ed analizzare dati provenienti da tutti i siti, compresa l'autorità dell'ufficio centrale e la sua capacità di avviare cambiamenti nel funzionamento della catena di custodia nei siti, se necessario.

3.2 Funzione e responsabilità dell'ufficio centrale

3.2.1 L'ufficio centrale deve:

- (a) rappresentare l'organizzazione multisito nel processo di certificazione, inclusi la comunicazione e il rapporto con l'organismo di certificazione,
- (b) presentare una domanda per la certificazione e il suo campo di applicazione, che includa un elenco dei siti partecipanti,
- (c) garantire un rapporto contrattuale con l'organismo di certificazione,
- (d) presentare all'organismo di certificazione una richiesta di estensione o riduzione del campo di applicazione della certificazione, inclusa la copertura dei siti partecipanti,
- (e) prevedere un impegno a nome di tutta l'organizzazione a stabilire e mantenere una catena di custodia in conformità con i requisiti della presente norma,
- (f) fornire a tutti i siti le informazioni e la guida necessaria per l'effettiva attuazione e il mantenimento della catena di custodia in conformità con questo standard. L'ufficio centrale deve fornire ai siti le seguenti informazioni o l'accesso alle seguenti informazioni:
 - una copia di questo standard e le linee guida relative all'attuazione dei requisiti della presente norma,
 - regole d'uso del logo PEFC e le eventuali indicazioni relative all'applicazione delle regole d'uso del logo PEFC,
 - le procedure di un ufficio centrale per la gestione dell'organizzazione multisito,
 - le condizioni del contratto con l'organismo di certificazione riguardo ai diritti dell'organismo di certificazione o di accreditamento ad accedere alla documentazione e degli impianti dei siti ai fini della valutazione e sorveglianza, e la divulgazione di informazioni sui siti ad una terza parte,
 - spiegazione del principio della responsabilità comune dei siti nella certificazione multisito.
 - i risultati del programma di audit interno e della valutazione e sorveglianza dell'organismo di certificazione e relative misure correttive e preventive applicabili ai singoli siti,
 - il certificato multisito e le sue parti relative allo scopo della certificazione e la copertura dei siti.

Nota: Il termine "responsabilità comune" significa che non conformità rilevate in un sito o nell'ufficio centrale possono comportare azioni correttive da apportare in tutti i siti, un aumento dei controlli interni o revoca del certificato multisito.

- (g) fornire il collegamento organizzativo o contrattuale con tutti i siti, che deve comprendere gli impegni da parte dei siti di attuare e mantenere la catena di custodia in conformità con questo standard. L'ufficio centrale deve avere un contratto scritto o un altro accordo scritto con tutti i siti che copra il diritto dell'ufficio centrale di attuare e applicare le eventuali misure correttive o preventive e di avviare l'esclusione di un qualsiasi sito dal campo di applicazione della certificazione in caso di non conformità con questo standard,
- (h) stabilire procedure scritte per la gestione dell'organizzazione multisito,
- (i) tenere traccia relativa alla conformità dell'ufficio centrale e dei siti ai requisiti della presente norma,
- (j) applicare un programma di audit interno. Il programma di audit interno deve prevedere:
- verifiche in loco di tutti i siti (compresa la propria amministrazione centrale), prima che l'organismo di certificazione inizi la sua valutazione,
 - verifiche annuali in loco di tutti i siti che rientrano nello scopo della certificazione (compresa la propria amministrazione centrale),
 - verifiche in loco di qualsiasi nuovo sito prima che l'organismo di certificazione inizi il processo di estensione dello scopo di certificazione,
- (k) operare una revisione della conformità dell'ufficio centrale e dei siti, inclusa la revisione dei risultati del programma di verifiche ispettive interne e della sorveglianza e delle valutazioni dell'organismo di certificazione; stabilire le misure correttive e preventive, se necessario, e valutare l'efficacia delle azioni correttive adottate.

3.2.2 Funzioni e responsabilità dei siti

I siti collegati all'organizzazione multisito sono responsabili per:

- (a) l'attuazione e il mantenimento della catena dei requisiti di custodia in conformità con questo standard,
- (b) la stipula di un rapporto contrattuale con l'ufficio centrale, che includa l'impegno alla conformità con i requisiti della catena di custodia e di altri requisiti di certificazione applicabili,
- (c) rispondere efficacemente a tutte le richieste dall'ufficio centrale o l'organismo di certificazione per i dati pertinenti, documentazioni o altre informazioni se in relazione a controlli formali o revisioni o altro,
- (d) fornire piena collaborazione e assistenza per un completamento soddisfacente delle verifiche ispettive interne svolte dall'ufficio centrale e degli audit svolti dall'organismo di certificazione, compreso l'accesso agli impianti dei siti,
- (e) l'attuazione di pertinenti azioni correttive e preventive stabilite dall'ufficio centrale.

4 Campo di applicazione delle responsabilità

per i requisiti di questo standard implementato nell'organizzazione multisito

Requisiti dello standard	Ufficio centrale	Siti
4 Requisiti per il processo di catena di custodia - metodo della separazione fisica		Si
5 Requisiti per il processo di catena di custodia - metodo basato sulla percentuale		Si
6 Requisiti minimi del sistema di		

gestione		
6.2 Responsabilità e autorità	Sì	Sì
6.2.1 Responsabilità generali	Sì	Sì
6.2.2 Responsabilità e autorità per la catena di custodia	Sì (per punti d. ed e.)	Sì
6.3 procedure documentate	Sì (per punti a., e. ed f.)	Sì
6.4 Conservazione della documentazione	Sì (per punti f. ed g.)	Sì
6.5 Gestione delle risorse	Sì (solo per le attività previste)	Sì
6.5.1 Risorse umane/personale		
6.5.2 Servizi tecnici		
6.6 Ispezione e controllo	Sì	Sì
6.7 Reclami	Sì	Sì

Appendice 4:

requisiti sociali, di salute e di sicurezza nella normativa della catena di custodia

1 Campo di applicazione

Questa appendice include requisiti relativi ai temi della salute, della sicurezza e del lavoro che si basano sulla Dichiarazione ILO sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro, 1998.

2 Requisiti

2.1 L'organizzazione deve dimostrare il proprio impegno soddisfare i requisiti sociali, di salute e di sicurezza definiti in questo standard.

2.2 L'organizzazione deve dimostrare che:

- (a) ai lavoratori non sia ostacolata la libera associazione, la scelta dei loro rappresentanti, e la contrattazione collettiva con il loro datore di lavoro,
- (b) non sia utilizzato lavoro forzato,
- (c) non siano utilizzati lavoratori al di sotto dell'età minima legale, 15 anni, o che siano in età di obbligo scolastico, laddove l'età sia più alta,
- (d) non siano negate ai lavoratori pari opportunità di lavoro e di trattamento,
- (e) le condizioni di lavoro non mettano in pericolo la salute e sicurezza.

Emendamento 1 alla traduzione in italiano (Maggio 2011)

La traduzione in italiano di questo documento presenta le seguenti modifiche rispetto alla precedente versione pubblicata:

Integrazione del punto 5.2.1.4

Integrazione del punto 5.5.1.2

Modifica numerazione del punto 4.1.2 in 4.2.1

Emendamento 2 alla traduzione in italiano (Agosto 2011)

La traduzione in italiano di questo documento presenta le seguenti modifiche rispetto alla precedente versione pubblicata:

Modifiche traduzioni di *trade* e *group product* ai paragrafi:

3.13, 3.2, 4.1.2, 4.3.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 6.3.1 punti b) e c)

Chiarimento della traduzione di *media* al paragrafo: 5.5.1.2.

Modifica del testo dell'Appendice 4.